

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 44

Roma, 13 ottobre 2017

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
16 Ott 2017  
Prot. n. 4938/C7SAN/C9LAV

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto 19 luglio 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2017, per il settore industria, compreso il settore marittimo.
- /// **Circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- /// **Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017."

## PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017<sup>1</sup> ha confermato, con decorrenza **1° luglio 2017**, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1° luglio 2016 pari a **euro 16.195,20** e a **euro 30.076,80**, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016<sup>2</sup>.

Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Inail, riportati nelle circolari 11 ottobre 2016, n. 36 e 18 aprile 2017, n. 17.

Il riepilogo per gli anni 2009 – 2017 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

## TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>3</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

dal 1° luglio 2017		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 53,98*
	mensile	euro 1.349,60

\*per arrotondamento del valore di euro 53,984

### 2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>4</sup>

dal 1° luglio 2017		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 54,21*
	mensile	euro 1.355,32

\* per arrotondamento del valore di euro 54,2128

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2017 al 9 agosto 2018 – Numero repertorio 262/2017.

<sup>2</sup> Vedi circolare Inail n. 11 ottobre 2016, n. 36.

<sup>3</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto A.

<sup>4</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

**3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994<sup>5</sup>**

<b>dal 1° luglio 2017</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera</b> <b>x 12 gg. mensili</b>	<b>euro 1.207,56</b> (euro 100,63 x 12)

**4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time<sup>6</sup>**

<b>dal 1° luglio 2017</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 100,26*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 2.506,40</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 100,256

**5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time<sup>7</sup>**

<b>dal 1° luglio 2017</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>euro 12,53*</b>

\* per arrotondamento del valore di euro 12,5325 (euro 100,26 : 8)

**6. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>**

<b>dal 1° luglio 2017</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 53,98*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.349,60</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 53,984

<sup>5</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>6</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

<sup>7</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

<sup>8</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 7.

## 7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>

<b>dal 1° luglio 2017</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>euro 1.349,60</b> <b>euro 2.506,40</b>

### 7.1 Prestazioni occasionali<sup>10</sup>

<b>dal 1° luglio 2017</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>euro 1.349,60</b> <b>euro 2.506,40</b>
Minimo e massimo <b>giornaliero</b>	<b>euro 53,98</b> <b>euro 100,26</b>

## 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>11</sup>

<b>dal 1° luglio 2017</b>	
Minimo e massimo <b>annuale</b>	<b>euro 16.195,20</b> <b>euro 30.076,80</b>

## 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>12</sup>

Dal **1° luglio 2017**, la misura del premio annuale a persona è confermata in **euro 2,59**.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2016/2017** e per l'anticipo del premio **2017/2018**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2016/2017	Anno scolastico 2017/2018
		<b>regolazione</b>	<b>anticipo</b>
		<b>euro 2,59</b>	<b>euro 2,59</b>

<sup>9</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.

<sup>10</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.1.

<sup>11</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 9.

<sup>12</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

**10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)<sup>13</sup>**

Anno 2017	Euro
Retribuzione minima giornaliera	<b>53,98</b>

<b>Premio speciale unitario</b>	Euro
Annuale	<b>58,00</b>

**PROFILO RISARCITORIO**

<b>dal 1° luglio 2017</b>		
<b>Minimale di rendita</b>	annuale	<b>euro 16.195,20</b>
	giornaliero	<b>euro 53,98</b>
<b>Massimale di rendita</b>	annuale	<b>euro 30.076,80</b>
	giornaliero	<b>euro 100,26</b>

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**

<sup>13</sup> Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17 SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.10.

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2009 – 2017

DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL<sup>1</sup>

Tipologie di lavoratori		2009		2010		2011		2012	2013		2014		2015		2016	2017
		fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7		
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita <sup>2</sup>	detenuti ed internati	46,33	47,83	48,19	48,94	51,72	53,28	53,88	53,98							
	allievi dei corsi di istruzione professionale															
	lavoratori in lavori socialmente utili															
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento															
	lavoratori in lavori di pubblica utilità															
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale																
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. <sup>3</sup>		46,54	48,04	48,40	49,15	51,94	53,51	54,11	54,21							
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 <sup>4</sup>		86,38 x 12	89,17 x 12	89,84 x 12	91,23 x 12	96,41 x 12	99,32 x 12	100,44 x 12	100,63 x 12							
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time <sup>5</sup>	10,76	11,10	11,19	11,36	12,01	12,37	12,51	12,53							
	senza contratto part-time <sup>6</sup>	86,05	88,83	89,49	90,88	96,04	98,94	100,06	100,26							

<sup>1</sup> Importi in euro.

<sup>2</sup> E' indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

<sup>3</sup> La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

<sup>4</sup> Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

<sup>5</sup> E' indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

<sup>6</sup> E' indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).